



COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN)

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

TEL. 0824-817436 / 0824-817444

e-mail: vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it - pec: vigilanza.guardiasanframondi@pec.cstsannio.it

ORDINANZA SINDACALE n.08 DEL 09-07-2026.

Oggetto: Misure urgenti per la tutela del benessere degli animali d'affezione durante la stagione estiva e in presenza di ondate di calore intense.

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Campania – Assessorato alla Tutela degli Animali Prot.n.060608906/2026 del 08-07-2026 – acquisita presso questo Ente Comunale al Prot.n.9333/RG/2026, con la quale si invita questo Comune ad adottare provvedimenti d'urgenza volti alla tutela ed al benessere degli animali durante la stagione estiva e le ondate di calore;

CONSIDERATO che durante il periodo estivo, così come confermato anche nella innanzi citata nota dell'Assessore Regionale, il territorio è frequentemente interessato da ondate di calore intense, caratterizzate da temperature superiori ai 30°C-35°C e tassi elevati di umidità, con conseguenti e documentati rischi per la salute pubblica e per il benessere animale;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione Comunale intende dare un segnale forte di civiltà e rispetto, tutelando la salute degli animali e l'immagine del territorio comunale e della Regione Campania stessa con l'emissione di un provvedimento ritenuto necessario e urgente a tutela del benessere degli animali, prevenendone i rischi da stress termico e colpi di calore derivanti dall'esposizione diretta al sole, dalla mancanza di idoneo riparo o da un'eccessiva attività motoria nelle ore di punta;

PRESO ATTO dei bollettini meteo diramati giornalmente dalla Protezione Civile regionale con i quali sono individuati i livelli di rischio per ondate di calore;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) in materia di competenze del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

VISTO l'art.727 del Codice Penale, il quale punisce chiunque detiene animali in condizioni produttive di gravi sofferenze;

VISTA la Legge n. 189/2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

VISTA la Legge Regionale Campania n.3/2019 "Tutela degli animali d'affezione" con le modifiche ed integrazioni intervenute con L.R. n.12/2019 e n.13/2025;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2026, sull'intero territorio comunale:

- È fatto assoluto divieto di esporre o lasciare stazionare animali d'affezione (quali cani, gatti, volatili, ecc.) su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti, qualora le previsioni meteo emesse dagli organi competenti (Protezione Civile / ARPA) segnalino ondate di calore o temperature superiori ai 30°C.
- Gli animali custoditi in spazi aperti devono disporre di un riparo idoneo, ombreggiato e costantemente ventilato, nonché di acqua fresca di abbeverata sempre disponibile e rinnovata frequentemente.
- È tassativamente vietato lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli parcheggiati, sia al sole sia all'ombra, anche se con i finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne.
- È vietato sottoporre gli animali (in particolare i cani) ad attività motoria intensa (es. corsa al guinzaglio, attività sportive, traino) nelle ore a più alto rischio di colpi di calore, nello specifico dalle ore 11:00 alle ore 18:00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato (ai sensi degli artt. 544-ter e 727 del Codice Penale), le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

La Polizia Municipale, unitamente alle Autorità Sanitarie competenti (ASL – Servizio Veterinario) e a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, è incaricato della vigilanza, dell'intensificazione dei controlli e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul Sito Istituzionale del Comune di Guardia Sanframondi (BN) e sull'apposita Sezione di "Amministrazione Trasparente" ed affinché se ne dia la massima diffusione

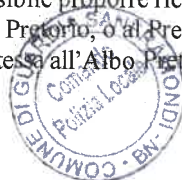
La trasmissione, inoltre, all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura ed alla Questura di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Guardia Sanframondi, al Commissariato della Polizia di Stato di Telese Terme, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Solopaca, all'Ufficio Tecnico Comunale, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Guardia Sanframondi ed alle Associazioni Animaliste presenti sul territorio Comunale.

AVVERTE

chiunque vi abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR Campania (L.1034/1971 e ss.mm.ii.), entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o al Presidente della Repubblica (art.8 D.P.R. n.1199/1971 e ss.mm.ii.) entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio nonché Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità.

Dalla Residenza Municipale 09-luglio-2026.

R.S.V. - eds



IL SINDACO

Dr. Raffaele Di Leonardo